

Regolamento delle attività della Guida del Parco delle Alpi Apuane (testo coordinato)

Art. 1) Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di "Guida del Parco delle Alpi Apuane", di seguito "Guida del Parco" all'interno dello stesso territorio protetto, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 394/1991 e succ. mod. ed integr., nonché dell'art. 120 della L.R. 42/2000 e succ. mod. ed integr.

Art. 2) Figura e attività professionale

1. È "Guida del Parco" chi, per professione – anche in modo non esclusivo e non continuativo – accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica nella visita di ambienti naturali e semi-naturali del Parco stesso, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali, permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza. Sono esclusi quei percorsi che richiedono per la progressione l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche.

2. La "Guida del Parco" può affiancare, in ambito scolastico, il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale e didattica naturalistica.

3. La stessa "Guida" può coadiuvare il personale addetto ai servizi d'informazione turistica, presso i "Centri Visite" e i "Punti di Informazione" del Parco e nelle manifestazioni e fiere a cui il Parco partecipa.

4. L'intervento professionale delle "Guide del Parco" all'interno di strutture museali e di documentazione, anche a carattere temporaneo, nonché lungo percorsi attrezzati a pagamento – d'iniziativa del Parco o di soggetti partner – deve essere concordato ed autorizzato dal gestore.

Art. 3) Esercizio dell'attività: titoli e requisiti

1. Per poter esercitare l'attività di "Guida del Parco" è necessario essere iscritti in uno speciale elenco, che viene predisposto, gestito, aggiornato e pubblicato dal Parco stesso. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Parco, con l'annotazione delle specializzazioni possedute da ciascun soggetto, delle lingue parlate, dei recapiti, delle foto ed eventualmente del curriculum.

2. Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) possesso del titolo di "Guida Ambientale Escursionistica" di cui alla L.R. 42/2000 e succ. mod. ed integr. o di titolo equivalente ai sensi della vigente normativa dell'UE e superamento di un esame integrativo, indetto dal Parco, al fine di verificare le specifiche competenze sui caratteri e sulle problematiche ambientali delle Alpi Apuane;
- b) possesso sia del titolo di "Guida Ambientale Escursionistica" di cui alla L.R. 42/2000 e succ. mod. ed integr. o di titolo equivalente ai sensi della vigente normativa dell'UE e sia di laurea, almeno di primo livello, in discipline ambientali, biologiche, geologiche, agrarie o forestali con valutazione positiva dei titoli presentati, a seguito di selezione, riguardo a specifiche competenze sui caratteri e sulle problematiche ambientali delle Alpi Apuane.
3. Per poter essere iscritti nell'elenco delle "Guide del Parco", gli aspiranti devono essere in possesso, oltre ad una delle condizioni sopra richiamate, anche di tutti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Ue;
 - b) età non inferiore ad anni 18;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
 - e) idoneità fisica allo svolgimento della specifica professione, attestata da certificato medico rilasciato in analogia alle certificazioni previste dalla legge per lo svolgimento della professione stessa;
 - f) patentino BLS (Basic Life Support per personale non sanitario).

I cittadini stranieri sono tenuti a dimostrare una sufficiente padronanza della lingua italiana.

4. Alla domanda la “Guida del Parco” dovrà allegare un certificato medico di idoneità psico-fisica allo svolgimento della professione e assicurazione RCT nominale non inferiore a 2 milioni di euro oppure, in alternativa il patentino in corso di validità di Guida Ambientale rilasciato dal Comune di residenza che attesta il possesso delle certificazioni suddette.

5. La “Guida del Parco” è tenuta alla frequenza di periodici eventi di aggiornamento, promossi dal Parco stesso, fino al raggiungimento di almeno 30 crediti formativi nel quinquennio successivo all’iscrizione e alla conferma annuale nell’elenco. Il mancato raggiungimento di questo valore minimo nel quinquennio antecedente la verifica annuale nell’elenco determina l’uscita dallo stesso, così come la mancanza di crediti formativi per un intero triennio, con possibilità di rientro negli anni successivi dopo aver acquisito un minimo di 30 crediti formativi nel quinquennio antecedente. Numero, natura e valore formativo di tali eventi sono determinati con atto del Direttore del Parco. Ai fini dell’accumulo dei crediti, viene riconosciuta la validità dell’autoformazione, opportunamente documentata.

6. Il valore di 30 crediti formativi da raggiungersi nel quinquennio, di cui al comma precedente, si riduce a 20 crediti formativi se la “Guida del Parco” ha partecipato direttamente, in ogni anno del quinquennio valutato, alle attività promosse dall’ente (soggiorni ed esperienze residenziali di educazione ambientale, offerta didattica ed educativa, ecc.).

Art. 4) Specializzazioni

1. La “Guida del Parco” può conseguire le seguenti specializzazioni:

- a) lingue straniere;
- b) speleologia;
- c) mountain bike;
- d) canoa;
- e) cavallo;
- f) educazione e didattica ambientale;
- g) geoturismo;
- h) nordic wallking;
- i) parapendio;
- j) conduzione di animali da soma;
- k) accompagnamento con Joëlette.

Le specializzazioni sopra elencate sono da considerarsi a titolo di esempio e possono essere implementate con altre di interesse specifico del Parco.

2. Ogni specializzazione è conseguita dopo un percorso formativo pianificato e gestito dagli Uffici competenti dell’ente, con eventuale esame finale e conseguente alla frequenza. Le specializzazioni hanno validità non superiore a 5 anni e sono sottoposte a verifica periodica e/o aggiornamento da parte degli stessi Uffici, attraverso corsi, stage, prove di esame o altri percorsi formativi, con le medesime modalità di accreditamento, nonché di perdita e possibilità di nuova acquisizione della qualifica, di cui al comma 5 del precedente articolo.

Art. 5) Collaborazione con il Parco

1. Le “Guide del Parco” possono collaborare con il Parco, a seguito di specifica richiesta dell’Ente, nelle seguenti attività:

- a) partecipare all’individuazione di itinerari escursionistici di valore ambientale, paesaggistico e naturalistico, stabilendo tracciato, tappe e tempi di percorrenza;
- b) provvedere alla ordinaria manutenzione degli itinerari e della segnaletica;
- c) fornire un parere consultivo circa la promozione e valorizzazione del territorio protetto;
- d) gestire il servizio di informazione e promozione presso stand fieristici e manifestazioni similari.

2. L’Ente Parco può collaborare, a seguito di specifica richiesta delle “Guide del Parco”, nelle seguenti attività:

- a) promozione della figura professionale di “Guida del Parco”;
- b) organizzazione di eventi di aggiornamento professionale e fornitura delle pubblicazioni del Parco a prezzo di costo;
- c) divulgazione di attività turistiche programmate nel territorio protetto;

- d) applicazione della gratuità alla “Guida del Parco” nell’esercizio della sua funzione presso le strutture ricettive, museali e turistiche gestite dal Parco.
3. Il Parco si impegna a invitare i gestori delle “strutture consigliate dal Parco” ad applicare alle Guide del Parco nell’esercizio delle sue funzioni la gratuità di vitto e alloggio.

Art. 6) Responsabilità civile e penale

1. La “Guida del Parco” è responsabile sia civilmente che penalmente per eventuali danni subiti da persone e cose - nel caso risulti la responsabilità della Guida stessa nel danno avuto - riguardo all’attività svolta all’interno del Parco delle Alpi Apuane, nei “Centri Visite”, nei “Punti di Informazione Turistica” e nelle strutture museali coordinate.
2. È fatto obbligo a ciascuna “Guida del Parco”, che esercita l’attività, di essere coperta da assicurazione di responsabilità civile verso terzi, che copra un rischio individuale adeguato alla normativa vigente e non inferiore a € 2.000.000,00.
3. L’Ente Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per qualsiasi fatto che possa verificarsi durante l’esercizio dell’attività delle “Guide del Parco”, sia riguardo alle persone accompagnate che alle Guide stesse.
4. Nel caso di affidamento da parte dell’Ente Parco di servizi specifici a “Guide del Parco”, il disciplinare d’incarico definirà le norme relative alle responsabilità civili e penali tra le parti.

Art. 7) Tutela dell’attività

1. La “Guida del Parco”, che intende iscriversi o confermare la presenza nell’elenco di cui all’art. 3, è chiamata annualmente, entro il 31 gennaio, a presentare domanda, specificando se intende anche esercitare la professione per attività connesse a servizi e progetti del Parco. Tale opzione dà luogo ad uno speciale registro che si trova presso l’Ufficio competente del Parco.
2. Per le attività che presuppongono l’intervento di “Guide del Parco”, l’Ente ed i soggetti gestori dei “Centri Visite” devono avvalersi esclusivamente, delle persone iscritte nel registro di cui al precedente comma.
3. Le richieste di visite guidate o di interventi in scuole ed altre strutture sono soddisfatte dall’Ufficio competente del Parco e dai soggetti gestori dei “Centri Visite”, attivando a rotazione le “Guide del Parco” iscritte nel registro di cui sopra.
4. Le “Guide del Parco” possono autonomamente acquisire incarichi attinenti la propria professione.
5. Le “Guide del Parco” forniscono al competente Ufficio dell’Ente entro il 31 dicembre di ogni anno una documentazione riassuntiva della loro attività su apposito modulo reperibile anche sul sito web del Parco.
6. Per facilitare l’incontro tra domanda e offerta turistica il Parco promuove, presso i propri “Centri Visite” e “Punti di Informazione” nonché sul sito web, iniziative e servizi proposti dalle “Guide del Parco”.

Art. 8) Tariffe

1. Le tariffe minime per le prestazioni delle “Guide del Parco” sono stabilite dal Direttore del Parco, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle “Guide del Parco” entro il 30 settembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio successivo.
2. Nel caso di visita o di intervento della “Guida” – prenotato od organizzato tramite i “Centri Visite” o i “Punti di Informazione” – l’entità totale della tariffa va per un 85% alla “Guida del Parco” e per un 15% al gestore del “Centro” o del “Punto”.
3. Per ogni visita o intervento della “Guida del Parco”, deve essere rilasciato all’utente del servizio un regolare documento fiscale dell’avvenuto pagamento.
4. Il Parco delle Alpi Apuane non pretende alcuna somma di denaro da queste attività di prestazione di servizi.

Art. 9) Tessera di riconoscimento e abbigliamento

1. Le “Guide del Parco”, nell’esercizio della loro attività, sono obbligate a portare, in modo visibile, la tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata dal Parco ed indossare un abbigliamento adeguato ed uniforme fornito “una tantum” dal Parco.

2. Il Parco inoltre fornirà alle “Guide” tre distintivi di stoffa da cucire sul proprio abbigliamento o sullo zaino e il nominativo della Ditta produttrice per le successive forniture dell’abbigliamento e dei distintivi.

Art. 10) Divieti

1. Le “Guide del Parco” non possono – mentre svolgono le loro funzioni – esercitare attività estranee alla loro professione e in particolare svolgere attività di carattere commerciale nei confronti dei turisti e dei visitatori del Parco.

Art. 11) Sospensioni e revoche

1. L’iscrizione all’elenco delle “Guide del Parco” è sospesa con atto del Direttore dell’Ente, per un periodo da uno a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) inadempienza agli obblighi di assistenza in caso di soccorso, a seguito di richiesta delle competenti autorità;
- b) comprovato comportamento scorretto nell’esercizio dell’attività professionale;
- c) comportamento tale da mettere in pericolo l’incolumità altrui e personale;
- d) illeciti civili nell’esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato;
- e) omissione, dopo un richiamo scritto, di fornire al competente Ufficio del Parco entro il 31 dicembre di ogni anno la documentazione riassuntiva dell’attività svolta;
- f) aver applicato tariffe inferiori da quelle stabilite;
- g) non aver versato la somma del 15 % della tariffa - nei casi contemplati - a vantaggio dei gestori dei “Centri Visite” o dei “Punti di Informazione Turistica”;
- h) aver svolto, dopo un richiamo scritto, attività di “Guida del Parco” senza aver indossato il tesserino di riconoscimento e l’abbigliamento uniforme;
- i) aver esercitato, durante il servizio, attività estranee alla professione di “Guida del Parco”.

2. L’iscrizione all’elenco delle “Guide del Parco” è revocata nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
- b) illeciti penali nell’esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato;
- c) sospensione dell’iscrizione per ben due volte, con l’esistenza dei presupposti di una terza sospensione;
- d) non essere coperto, durante il servizio, da assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Art. 12) Norma transitoria

È riconosciuta la qualifica di “Guida del Parco delle Alpi Apuane” a coloro che risultavano iscritti all’elenco di cui all’art. 3 del presente Regolamento, relativamente agli anni 2014 o 2015, sulla base delle norme regolamentari dell’ente vigenti al momento, se sempre coerenti con le disposizioni di cui alla L.R. 42/2000 e succ. mod. ed integr. Tali soggetti hanno diritto ad iscriversi nell’elenco di cui all’art. 3 comma 1, in aggiunta alle condizioni indicate al successivo comma 2 del medesimo articolo.